AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

- UFFICIO TECNICO -
SETTORE VIABILITA' - LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

S.P. 20 "MARRUVIANA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO TRATTO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI / INCROCIO CINTARELLA



PROGETTO DEFINITIVO

Il Progettista

Ing. Giuseppe Pace

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria
strada statale 17 KM 43+200
L'AQUILA (AQ)

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angela Ghizzoni

Visto Il Dirigente

Ing. Nicolino D'Amico

OPERA

RELAZIONI TECNICHE

ALLEGATO

RT 10

TAVOLA

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

SCALA

DATA Ottobre 2022

Aggiornamenti		
Mod.	Data	
Rev. 0		
Rev. 1		

Sommario

1. PREMESSA..... 2

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 2

3. FASI OPERATIVE 4

4. BILANCIO MATERIE 5

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

1. PREMESSA

Il presente piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere illustra le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, e dei materiali inerti provenienti dagli interventi previsti nel progetto.

Il progetto prevede, analogamente a quanto già realizzato dalla Provincia nel lotto precedente, l'allargamento asimmetrico della sede stradale della S.P.n.20 Marruviana dagli attuali 6.00 m a 9.00 m futuri, ovvero di un adeguamento alla sezione stradale "F1" in "Ambito Extraurbano" secondo quanto prescritto dal DM 05/11/2011, conservando pressoché inalterate le livellette attuali per il tratto che va dall'innesto con l'abitato di San Benedetto de' Marsi al km 17+000 all'incrocio con la Cintarella (km 16+105, progressiva 895,00m).

Il tracciato segue sostanzialmente quello attuale con allargamento della sede in direzione sud anche al fine di non interferire con il canale di bonifica posto in direzione nord; tra la chilometrica 16+430 e la chilometrica 16+670, ovvero in corrispondenza di una serie di distributori di carburanti, l'allargamento sarà eseguito in direzione nord con traslazione e rifacimento del canale di irrigazione al fine di migliorare la condizione di sicurezza in un tratto con elevata probabilità di incidenti occorsi.

In corrispondenza degli accessi carrabili su strade interpoderali saranno realizzati degli allargamenti con corsie di accelerazione e decelerazione al fine di migliorare l'accesso e la visibilità nelle intersezioni a raso esistenti.

In sostituzione dell'incrocio tra la S.P. n.20 Marruviana e l'ingresso nell'abitato del Comune di San Benedetto dei Marsi è prevista la realizzazione di una rotatoria del "tipo compatta" del diametro complessivo di 50m, con realizzazione di impianto di illuminazione. Medesima rotatoria è prevista in sostituzione dell'incrocio tra la S.P. n.20 Marruviana e la Strada della Cintarella, al km 16+105 (progressiva 895 m) con annessa sostituzione del ponte esistente con nuovo ponte realizzato con impalcato in calcestruzzo gettato in opera su predalles di luce netta pari a 6 m, appoggiato su travi fondate su pali infissi di diametro ø600. I tombini idrici esistenti verranno demoliti e ricostruiti in calcestruzzo gettato in opera.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A livello normativo nazionale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il DPR n. 120 del 13 giugno 2017, recante la **disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo.** Il regolamento, entrato in vigore il 22 agosto 2017 in abrogazione del precedente D.M. 10 Agosto 2012 n°161, contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo.

Riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i **cantieri**, ossia
  - di **piccole dimensioni** - *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

  - di **grandi dimensioni** - *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
  - di **grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA** - *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione nei siti oggetto di bonifica;
- le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
- le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
- le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
- l'utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal d.lgs. 152/2006 per le bonifiche: 1.000 mg/kg;
- il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto;

Il Regolamento delinea la procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo e, in particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti, vale a dire:

a) essere generate nella realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) essere utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR 120/2017;
c) l'utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l'utilizzo (piccoli cantieri).

Il **riutilizzo delle terre e rocce da scavo** nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:

d) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
e) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

Il **deposito intermedio** non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5. Decorsa la durata temporanea, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti.

Il **trasporto** fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del suddetto decreto.

La **dichiarazione di avvenuto utilizzo** attesta l'impiego di terre e rocce in conformità a:

- piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri

- dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri

Si tratta di un'autocertificazione redatta dal produttore o dall'esecutore, usando l'allegato 8 e trasmessa anche all'Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Per i piccoli cantieri è prevista la Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 del decreto. Con la dichiarazione di utilizzo, il titolare definisce:

- Sezione A: dati del produttore;
- Sezione B: dati del sito di produzione (dimensione dell'area, tecnologie di scavo, quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo, ecc.);
- Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio (autorizzazioni, periodo di deposito, massimo quantitativo che verrà depositato);
- Sezione D: dati del sito di destinazione;
- Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo.

In conformità alla legge ed in seguito alle analisi chimiche effettuate sui campioni, la ditta appaltatrice gestirà i materiali di risulta dagli scavi secondo diversi scenari:

- Conferimento presso Centro Autorizzato;
- Recupero Rifiuti (artt. 214–216 d.lgs. 152/2006);
- Reimpiego diretto nel medesimo sito di escavazione (art.185 del D.Lgs.152/2006);
- Reimpiego come sottoprodotto (art.184 bis D.Lgs. 152/2006).

3. FASI OPERATIVE

1. **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000, da trasmettere, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, tramite il modulo di cui all'allegato 6, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, con la quale il produttore attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento. Nella dichiarazione che assolve a tutti gli effetti la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del suddetto decreto, il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette agli Enti competenti. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

2. **Deposito temporaneo**, da effettuarsi nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. **Trasporto**. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del regolamento
4. **Dichiarazione di avvenuto utilizzo**, da trasmetter alle Autorità competenti, anche solo per via telematica, con la quale il produttore attesta l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 del decreto.

Gli interventi previsti in progetto verranno realizzati **utilizzando in via prioritaria i materiali provenienti dagli scavi**, per il ripristino parziale degli scavi.

In alternativa, sarà fatto ricorso al materiale selezionato proveniente da cave di prestito.

In particolare, si prevedono le seguenti fasi:

a) **Controllo e Caratterizzazione chimico-fisiche dei materiali** derivanti dalle operazioni di scavo e demolizioni da parte di Istituto terzo abilitato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni; a seguito di questa attività sarà attribuito a ciascun materiale omogeneo un proprio codice CER;
b) **Stoccaggio temporaneo** nelle aree individuate all'interno dell'area di cantiere, del materiale per eventuale **reimpiego diretto** nel medesimo sito di produzione e/o in attesa di successivo trasporto in discarica;
c) **Conferimento**, nelle modalità di legge, **presso Centro Autorizzato** del materiale in eccedenza e/o non riutilizzabile direttamente in cantiere, per l'avvio **a smaltimento o a riutilizzo come sottoprodotto.**

4. BILANCIO MATERIE

Per le opere previste in progetto, con particolare riferimento alle operazioni descritte in premessa, si stimano le seguenti modeste produzioni di materie:

- **763 mc di conglomerato bituminoso** provenienti dalle operazioni di fresatura della pavimentazione stradale esistente (**CER 17.03.02**);
- **9.169 di terre sciolte** provenienti dalle attività di scavo generali, riprofilatura del nuovo canale in terra e di scotico dell'area di sedime per la realizzazione di nuovi rilevati (**CER 17.05.04**);
- **35 mc di rifiuti misti inerti** provenienti dalle operazioni di demolizione (**CER 17.09.04**).

Pertanto, viste le quantità prodotte (**superiori ai 6.000 mc**), il cantiere può essere considerato di **grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA** e, pertanto, soggetto alla disciplina di cui al Capo I e Capo III del Regolamento di cui al DPR n. 120 del 13 giugno 2017.

Parte delle suddette materie prodotte verrà riutilizzata nell'ambito del cantiere stesso, previo apposito campionamento, analisi e vagliatura del materiale di risulta degli scavi, mentre i residui non riutilizzati e/o non riutilizzabili saranno conferiti presso Centro Autorizzato per l'avvio a smaltimento o a riutilizzo come sottoprodotto.

Il sito per il deposito, lo stoccaggio e lo smaltimento delle quantità eccedenti verrà individuato tra quelli più vicini all'area di intervento, prediligendo, comunque, le eventuali iniziative di ripristino e di recupero ambientale delle cave ed ex cave di inerti presenti nel territorio circostante, al fine di restituire tali aree degradate ad usi produttivi e/o sociali.

L'Aquila, Ottobre 2022

Il Progettista

Dott. Ing. Giuseppe Pace

